

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

*SEZIONE III-BIS*

Ric. n. 8030/2022

**MOTIVI AGGIUNTI**

**per**

il **Comune di Fiuggi**, con sede in Fiuggi (FR), Piazza Trento e Trieste, c.f. e p.iva 00127790608, in persona del Sindaco p.t. Avv. Alioska Baccarini, rappresentato e difeso giusta del. G.C. n. 70/2022 ed in virtù di procura da intendersi in calce dall'Avv. Aldo Ceci (CCELDA72A20H501Z), elett.te dom.to in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Maria Rosa Suraci (p.e.c.: avvaldo.ceci@pecavvocatifrosinone.it - telefax 0775.434969);

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588), rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

**e nei confronti**

**Comune di Valmontone (Roma)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02512330586 - p.iva 01068101003);

**Comune di Fara in Sabina (VT)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 00102420577 - p.iva 00102420577);

**Comune di Tuscania (VT)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 00171510563 - p.iva 00171510563);

**Comune di Castel Madama (Roma)**, in persona del Sindaco p.t.  
(c.f. 01012960587 - p.iva 00952261006);

**Comune di Castel Nuovo di Porto (Roma)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f.  
03044240582 - p.iva 01153141005);

**Comune di Monte San Giovanni Campano (FR)**, in persona del Sindaco p.t.  
(c.f. 80002470609 - p.iva 80002470609);

**Comune di Pomezia (Roma)** in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02298490588 - p.iva  
05400000724);

**Roma Capitale**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02438750586 - p.iva  
01057861005), rapp.to e dfeso dall'Avv. Alessia Alesii;

**Comune di Marino (Roma)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02927790580 - p.iva  
01135971008), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Claudia Di Marzio e Paolo  
Lanzillotta;

**Comune di Ardea (Roma)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 80108730583 - p.iva  
02300511009);

**Comune di Nettuno (LT)**, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02910820584 - p.iva  
01133581007);

**Città Metropolitana di Roma Capitale**, in persona del Presidente p.t., (c.f.  
80034390585 - p.iva 06214441005), rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Albanese;

**per l'annullamento**

dell'atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell'Istruzione,  
Unità di Missione PNRR, prodotto in giudizio in data 28.11.2022, avente ad

oggetto: *“Comune di Fiuggi /Ministero dell’Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante “richiesta riesame”*, di riesame e conferma dell’esclusione del Comune di Fiuggi prot. n. 322121 del 12.05.2022 dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio, non conosciuta o altrimenti comunicata.

\* \* \* \* \*

Mediante il ricorso introduttivo, iscritto al n. 8030/2022 presso l’Ecc.mo T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis, il Comune di Fiuggi ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la Comunicazione prot. n. 322121 del 12.05.2022 del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione PNRR, di esclusione dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: *“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. CUP: C11B21010510006*, nonché la graduatoria dei progetti ammessi per la Regione Lazio.

Costituito il Ministero resistente ed in via meramente formale i Comuni di Roma Capitale, Marino e la Città Metropolitana di Roma Capitale, all’esito della

c.d.c. in data 2.08.2022, l'Ecc.mo Collegio ha assunto l'Ordinanza n. 5034 del 3.08.2022, con cui, pur respingendo l'istanza cautelare per ritenuto difetto del *periculum*, oltre ad ordinare la notificazione del ricorso ed eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ha, tra l'altro, così disposto: "Considerato tuttavia che, dalla documentazione versata in atti, il plesso scolastico in questione, parrebbe essere stato realizzato in epoche differenti (nel 1972 il corpo "1", nel 1980 il corpo "3" e nel 1980 il corpo "2") e, conseguentemente, i fabbricati parrebbero essere funzionalmente e costruttivamente distinti, essendo peraltro inclusi nel sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica (SNAES) nell'ambito dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) del Lazio, con tre distinti codici identificativi dei singoli edifici e tre distinte "scheda di edificio"; Ritenuto, pertanto, opportuno che il Ministero proceda ad una rivalutazione della questione - in applicazione dei principi di buona fede, nonché di buona amministrazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed alla stregua delle previsioni contenute nell'Avviso - atteso che nel provvedimento impugnato sembrerebbe non essere stato preso in considerazione l'effettivo stato dei luoghi".

A fronte della suddetta Ordinanza, il Comune di Fiuggi ha ritualmente proceduto alla notifica per pubblici proclami e quindi proceduto con nota via p.e.c. del 4.08.2022 a sollecitare il Ministero al riesame della vicenda nei termini indicati dall'Ecc.ma Sezione.

Solamente mediante il deposito del 28.11.2022 effettuato (fuori termine) dalla

Difesa erariale, è stato prodotto in giudizio l'atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, avente ad oggetto: *"Comune di Fiuggi /Ministero dell'Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante "richiesta riesame"*", con cui è stato asseritamente disposto, mediante la motivazione ivi indicata, il riesame e la conferma dell'esclusione del Comune di Fiuggi dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo.

A fronte di ciò, la ricorrente, come preannunciato nell'udienza di merito già fissata per il 6.12.2022 ed oggetto di rinvio, con il presente atto intende impugnare anche il predetto atto di riesame e conferma ed in via derivata quelli di eventuale approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio e quindi integrare la impugnazione proposta sulla scorta dei seguenti motivi aggiunti di

## **DIRITTO**

**1) Violazione di legge (art. 21-septies Legge n. 241/90). Nullità del provvedimento.**

Il provvedimento impugnato, depositato in giudizio il 28.11.2022, si rileva, in via preliminare ed assorbente, del tutto nullo, in quanto privo dei requisiti formali minimi a tal fine richiesti.

Infatti, dall'analisi dell'atto prodotto dalla Difesa erariale, si ricava come lo stesso, intestato formalmente all' *"UNITA' DI MISSIONE PIANO NAZIONALE*

DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” sia, però, **privo di data, protocollo, sottoscrizione (analogica o digitale) ed indicazione del sottoscrittore**, così mancando radicalmente degli elementi essenziali.

In particolare, l’assenza della sottoscrizione, analogica, digitale ovvero sostitutiva, e della stessa indicazione del “funzionario” “persona fisica” a cui “imputare” la sicura provenienza dell’atto, risulta tale da integrare gli estremi della nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/90.

\* \* \* \* \*

**2) Violazione di legge (art. 7 Legge n. 23/1996 - D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021). Eccesso di potere per Errore nei presupposti di fatto, Difetto d’istruttoria, Violazione dei principi in materia di autotutela e Sviamento del vincolo del fine.**

Mediante il provvedimento impugnato e depositato dalla Difesa erariale solo in data 28.11.2022, il Ministero resistente ha proceduto al riesame della posizione del Comune di Fiuggi nella procedura oggetto del giudizio e, quindi, confermato la sua esclusione, in quanto il progetto proposto proporrebbe la demolizione solo di due “unità strutturali” di un unico edificio scolastico e quindi: “Ciò posto, contrariamente a quanto riportato nella detta ordinanza del TAR, i

*fabbricati non sono funzionalmente e costruttivamente distinti, essendo invece la scuola secondaria di primo grado S.M.S. "L. Da Vinci" un unico edificio scolastico composto da tre unità strutturali. Quanto innanzi non è smentito dalla presenza di più codici Ares, frutto di evidente errore".*

Tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe avvalorata dall'analisi delle definizioni tecniche "presenti in Ares" ed ivi sommariamente rappresentate.

La suddetta motivazione è completamente errata "in fatto" e del tutto inaccettabile "in diritto".

Infatti, mediante l'Avvio pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, il Ministero resistente si è "auto-vincolato" al rispetto delle indicazioni contenute nel suddetto "bando", costituente all'evidenza la "lex specialis" della procedura.

Gli artt. 4 e 5 del predetto Avviso, come meglio chiarito nel ricorso introduttivo e nei motivi di diritto ivi esposti, qui da intendersi richiamati e riproposti anche avverso il provvedimento confermativo, prevedevano espressamente per l'individuazione della nozione di "edificio scolastico" che si facesse esclusivo ed unico riferimento all'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, redatta dal medesimo Ministero dell'Istruzione d'intesa con le singole Regioni.

Da tale Anagrafe e sua articolazione regionale (ARES) emerge come, contrariamente a quanto opposto dal Ministero resistente, i fabbricati in oggetto siano censiti come **tre distinti "edifici scolastici"** e non come un unico edificio con tre "unità strutturali".

**In particolare, come già rilevato in sede cautelare e “inopportunamente” censurato mediante il provvedimento di riesame impugnato, i tre fabbricati, aventi caratteristiche strutturali, temporali e funzionali distinte, sono censiti con tre distinti codici identificativi dei singoli edifici e tre distinte “scheda di edificio”, riferite, rispettivamente, ai corpi n. “1” (cod. 0600352894) e n. “3” (cod. 0600350477), oggetto dell’intervento ed al corpo n. “2” (cod. 0600353485), non oggetto dell’intervento.**

Dunque, la suddetta evidenza, per come certificata dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 8), non può essere in alcun modo “disapplicata” ovvero “superata” dalla mera ed apodittica considerazione contenuta nell’atto di riesame impugnato, secondo cui l’attribuzione dei tre distinti codici e, quindi, l’individuazione di tre distinti edifici scolastici nell’ARES sarebbe *“frutto di evidente errore”*.

**In altre e più chiare parole, in difetto di alcun atto di secondo grado inerente l’ARES e le relative risultanze, inesistente e chiaramente adottabile in astratto solo dall’Organo competente (e non certo dall’Unità di missione!), quanto risulta dalla relativa certificazione non può essere in alcun modo contestato mediante il provvedimento di riesame impugnato, pena la violazione dell’auto-vincolo.**

*“Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determina potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice*



*conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle susseguenti determinazioni"* (così, ex multis: **T.A.R. Lazio, Sezione III-bis, 4.06.2021, n. 6631**).

Per tale ragione, erroneamente, in sede di riesame della posizione del Comune di Fiuggi, il Ministero resistente ha confermato l'esclusione disposta, ritenendo errate le risultanze dell'ARES a cui, invece, lo stesso, quale parametro indicato nell'Avviso Pubblico, si era irrevocabilmente auto-vincolato!

Peraltro, pur ritenendo ampiamente assorbente quanto in precedenza evidenza, le considerazioni esposte nel provvedimento impugnato sono errate anche in punto di fatto, poiché la fattispecie in esame è stata correttamente inclusa nell'ambito dell'ARES quale rappresentante tre "edifici" e non tre "unità strutturali" dello stesso edificio, perché le stesse, come già ampiamente chiarito nei precedenti scritti difensivi, sono strutturalmente e funzionalmente separate, come, ad esempio, rappresentato nell'ipotesi indicata nella "Figura n. 9" a pag. 3 del provvedimento di riesame impugnato.

Infine, appaiono del tutto inconferenti ovvero irrilevanti, le ulteriori considerazioni, puramente astratte e disancorate dal caso concreto, circa la nozione di demolizione ovvero le finalità dell'Avvio pubblico, in vero ampiamente rispettate.

Al riguardo, è pacifico come la domanda del Comune di Fiuggi ed il fabbricato oggetto della ricostruzione delocalizzata, peraltro in zona priva di vincolo idrogeologico (e quindi più sicura), rispetti tutti i parametri energetici previsti

dal bando, mentre l'unico elemento "oggetto del contendere" attiene proprio alla natura o meno di "edificio scolastico" di quelli proposti quale demolizione e ricostruzione da parte del Comune di Fiuggi.

Pertanto, qualora si debba applicare quanto censito dall'ARES, come stabilito dall'Avviso Pubblico, certamente non disapplicabile sul punto, non si può che concludere che gli edifici proposti in demolizione siano tra loro "autonomi" e, quindi, assolutamente rispettosi delle prescrizioni del bando medesimo, in quanto ognuno di quelli proposti in demolizione, effettivamente demolito e ricostruito con parametri energetici conformi all'Avviso pubblico.

A fronte di quanto sopra, pur ritenendo il provvedimento impugnato radicalmente nullo per l'assenza dei requisiti essenziali, lo stesso appare comunque del tutto errato ed illegittimo poiché dalle chiare emergenze documentali e delle previsioni dell'avviso pubblico che consentono ai comuni di proporre la demolizione e ricostruzione in altro sito anche di "uno o più edifici", l'esclusione della domanda del Comune di Fiuggi impugnata è del tutto errata perché contrante con quanto censito nell'ARES e, come tale, va prontamente annullata, con ogni conseguenza da ciò derivante.

**P.Q.M.**

si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, contrariis reiectis, vorrà in via definitiva e nel merito annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti. Con vittoria delle spese.

Alatri, 13 dicembre 2022

Avv. Aldo Ceci